

(N. 1242)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori MONTAGNANI, FERRARI, BOLOGNESI e GIUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1950

Disciplina della ricerca e coltivazione dei giacimenti di idrocarburi
nel sottosuolo nazionale.

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema degli idrocarburi italiani, malgrado recenti discussioni parlamentari, dichiarazioni di Ministri, notizie e campagne di stampa, nonchè polemiche talora asperime è ben lungi dall'essere risolto.

Gli studi geologici, le esplorazioni compiute, le conferme ottenute attestano che nel sottosuolo italiano esistono giacimenti di idrocarburi gassosi e liquidi. La zona felice del nostro sottosuolo è stata individuata nelle due fasce pedemontane, alpina ed appenninica, della pianura padana, nella fascia pedemontana appenninica del versante adriatico, fino alla zona marina jonica, che costeggia la Calabria; solo una parte esigua di questa zona e quasi tutta situata nella Valle padana è stata oggetto di ricerche, le quali, solo recentemente sono state condotte con metodi razionali e moderni.

In tutto il resto dell'Italia nessuna ricerca è stata condotta con metodi seri, nè prima nè dopo il secondo conflitto mondiale.

Le perforazioni effettuate dopo la guerra nella zona pedemontana padana hanno dato risultati nettamente positivi; si sono scoperti

grandiosi giacimenti di gas metano e si è rintracciato anche il petrolio. Non è possibile dedurre conclusioni assolute e perentorie dai dati statistici disponibili in quanto solo quattro sulle diciotto strutture individuate sono state oggetto di perforazione, ma sta il fatto che tutte e quattro sono risultate positive.

Inoltre le ricerche sismiche condotte sempre nella pianura padana, hanno dato risultati notevolmente positivi, per cui si può affermare che non solo la geologia, ma anche ciò che fino ad oggi è stato compiuto inducono a considerare inderogabile ed urgente l'esigenza di effettuare accurate ricerche *in tutte le zone utili*.

È doveroso, in altre parole, accertare la effettiva ricchezza di idrocarburi italiani con tutta l'urgenza consentita dalla tecnica moderna e con la utilizzazione di tutti i mezzi di cui dispone il Paese.

Non sono ammissibili esitazioni e ritardi perchè quando, come per l'Italia, la geologia rivela grandi possibilità di idrocarburi, tralasciare la ricerca equivale a distruggere della ricchezza.

Grandi sono le prospettive che una intensa attività di ricerca offre alla produzione di idrocarburi e quindi alla economia nazionale, sia dal punto di vista della soluzione di alcuni grossi problemi dell'economia stessa, sia per il suo sviluppo futuro e sia anche per lo sviluppo diretto del settore e delle attività ad esso collegate.

V'è oggi una certezza che non può essere infirmata: il metano esiste in quantità tale da costituire, se convenientemente sfruttato, una ricchezza di primaria importanza per l'Italia. Nelle sole quattro strutture fino ad oggi perforate è accertata l'esistenza di non meno di 30 miliardi di metri cubi di gas, corrispondenti a 45 milioni di tonnellate del migliore carbone fossile e a 30 milioni di tonnellate di nafta.

Il metano, non rappresenta, come taluno ancora ritiene un surrogato del petrolio, di uso limitato, non economico, utile in tempo di emergenza o di autarchia e destinato a scomparire dall'uso di fronte alla concorrenza della benzina.

Questa opinione è fondamentalmente errata in quanto gli impieghi economici di questo gas sono molteplici.

Anzitutto può sostituire vantaggiosamente il carbone nella produzione di vapore, nelle vetrerie e cementerie, nei forni di cottura, nell'alimentazione di impianti di riscaldamento e in sostanza quale energia motrice per l'industria. Non trascurabile è l'impiego del metano, quale combustibile nelle centrali termoelettriche, che a giudizio dei tecnici del ramo, se funzionanti appunto a metano sarebbero più convenienti di quelle idrauliche, a condizione, bene inteso, che il metano sia erogato a prezzi non speculativi.

Non meno importante è il metano quale materia prima per l'industria chimica sintetica.

Con procedimenti vari si può trarre da questo gas tutta una gamma di prodotti importanti che vanno dall'idrogeno, al carbonio suddiviso, all'acetilene, acido formico, alcool metilico e, via via, alle resine, agli isolanti, vernici speciali, grassi sintetici per saponifici fino ai concimi azotati e alla gomma sintetica.

Il grande valore economico del metano può essere valutato anche dal fatto che U.S.A. e

U.R.S.S., Paesi dotati di ricchissimi giacimenti petroliferi e di altri combustibili pregiati, quali l'antracite, hanno incrementato al massimo l'industria metanifera, coltivando pozzi ricchi ed anche mediocri, tanta è la crescente richiesta di gas.

Da quanto sopra si può inferire che se anche il petrolio non si trovasse in misura notevole nel nostro sottosuolo, la sola accertata esistenza del metano basterebbe a giustificare un'intensa attività di ricerca, mentre ogni ritardo, ogni remora ed incertezza assumerebbero un carattere di sempre più grave responsabilità.

Tuttavia è assai probabile che il petrolio esista nel nostro sottosuolo e forse anche in quantità superiore alle caute previsioni dei tecnici; in ogni caso, però, tutte queste prospettive sono sostanzialmente ancora racchiuse nelle viscere della terra ed occorre lavorare per ricercarle, per portarle alla luce e metterle a disposizione del Paese.

Operando in questa direzione molte migliaia di famiglie trarrebbero benessere dal lavoro impegnato nel settore e tutta l'economia italiana ne avrebbe vantaggio e con essa tutto il popolo, verificandosi determinate condizioni che formano appunto la sostanza del nostro progetto di legge.

Pur essendo, dunque, certa l'esistenza di una enorme ricchezza di idrocarburi, si verifica da tre anni una incredibile e paradossale situazione di stasi nell'attività di ricerca e disoccupazione e licenziamenti, causa di miseria e di preoccupazione, pesano sul settore.

Rintracciare la spiegazione di questa contraddizione equivale a cogliere il senso della « questione del petrolio ».

Prima della seconda guerra mondiale, nel campo delle ricerche degli idrocarburi italiani agivano parecchie Società, classificabili in due gruppi a seconda che esercissero una attività di ricerca e di coltivazione propriamente detta anche se condotta con attrezzature antiquate, o che più particolarmente si dedicassero allo sfruttamento immediato di giacimenti superficiali di metano.

Fra le società dedite alla ricerca tipica sono da annoverarsi in ordine di cronologia operativa, la « Petroli d'Italia », la « Società Petroli-

fera italiana» (SPI) che appartiene al gruppo americano «Standard Oil of New Jersey», la «Azienda Generale Petroli Italiani» (A.G.I.P.) e la «Società Idrocarburi Nazionali».

Fra le Società che esercitano in prevalenza una attività di immediato sfruttamento di strutture superficiali di gas metano sono da comprendersi i produttori del Polesine, riuniti nei gruppi S.I.R.C.I., S.M.I.R.O., Kolonko ed altri.

Dopo la guerra l'attività di ricerca fu proseguita di fatto dalla sola A.G.I.P. e questa Società annovera al suo attivo i recenti successi della Valle padana, successi che hanno inaspriato la lotta di interessi intorno alle risorse del nostro sottosuolo, chiamando in campo petrolifero anche gruppi industriali, che non si erano mai interessati della questione, quali la «Montecatini», «Edison», «Falk» ecc.

Dopo le recenti scoperte sono state avanzate circa 800 domande di concessione, per un totale di chilometri quadrati superiore non solo alla zona petrolifera della Valle padana, ma alla pianura padana tutta intera e quasi tutte le aree richieste si sovrappongono nelle zone riscontrate fertili. La «Standard» americana avanzò la pretesa più grossa per circa 25 mila chilometri quadrati e cioè per quasi tutta la zona sicuramente ricca di idrocarburi.

In questa aspra contesa, che sostanzialmente è la causa ritardatrice di una soluzione nazionale della questione, stanno di fronte la A.G.I.P. da una parte e dall'altra la «Standard», e tutte le aziende private italiane che si sono occupate o aspirano ad occuparsi o asseriscono di volersi occupare di ricerche petrolifere.

Si affrontano così due tesi che hanno mobilitato tecnici, studiosi autentici od improvvisati, giornali, convegni, e via dicendo. La prima tesi sostiene che «il monopolio di Stato dell'industria degli idrocarburi non è fondato su ragionevoli e sufficienti motivi finanziari, nè economici, nè politici... in quanto la procedura delle concessioni può essere in grado di fare affluire alla finanza pubblica entrate tributarie, dirette e indirette ben maggiori da quelle derivanti dall'esercizio monopolistico dei beni demaniali».

«... in quanto la gestione privata assicura allo Stato effettive entrate di bilancio al netto

di qualsiasi onere e rischio e non richiede pubblici investimenti da parte del Tesoro.

«... in quanto il concorso dell'iniziativa privata apporta, nello sfruttamento di beni demaniali, i propri metodi, le proprie capacità, propri capitali, assicurando gestioni di tipo industriale non corrotte da compromessi politici».

«... in quanto lo Stato non deve esercitare alcuna attività economica».

«... in quanto lo Stato deve esercitare attività economiche di lunga lena».

«... in quanto lo Stato è incapace di esercitare le attività economiche» e così via con una lunga serie di argomentazioni altrettanto «scientifiche» che sono state già brillantemente e, diciamo anche, facilmente annientate dai sostenitori della tesi opposta e da chi abbia un minimo di buon senso ed una anche parziale conoscenza della cronaca recente e della storia passata delle vicende petrolifere italiane.

Oltre che in sede teorica non è difficile far crollare in sede pratica tutte le «ragioni» escogitate a sostegno delle richieste dei gruppi industriali, domandando «perchè mai costoro si sono accorti di avere tanta capacità, tanta destrezza, tanto disinteresse, cosiffatta aderenza agli interessi nazionali *soltanto dopo* l'accertata esistenza degli idrocarburi e mai prima?

È perchè quelli di costoro che si interessano delle ricerche, contemporaneamente all'Azienda statale, non hanno rintracciato un bel nulla?

Tutta la supposta superiorità dei privati sullo Stato, se appare vistosa nelle parole e negli scritti di illustri studiosi, si manifesta tuttavia inconsistente alla luce dell'esperienza, la quale ha una suggestione ed un valore probatorio immensamente superiore ad ogni lambiccato ragionare.

La tesi privatistica non si muove soltanto nel campo della polemica e «dell'orientamento» dell'opinione pubblica, ma agisce anche concretamente con un'azione intesa a strappare, magari di sorpresa, le agognate concessioni e a sollecitare anche pressioni esterne al Paese.

In un articolo della rivista americana «The Oil and Gas Journal» del 19 gennaio 1950, si scrive che «*in vista della possibilità di presentazione di una legge mineraria d'iniziativa del*

Governo per la concessione all'A.G.I.P. del monopolio sulle ulteriori ricerche e produzioni petrolifere nella Valle padana, l'Associazione Mineraria Italiana ha richiamato l'attenzione del Governo sulla possibilità che l'esclusione delle Società estere dalla ricerca e dalla produzione del petrolio della Valle padana, abbia a causare reazioni sfavorevoli, come il rifiuto di approvvigionamenti del greggio alle raffinerie italiane, nonchè compromettere gli accordi fra l'«Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili» (A.N.I.C) e la «Standard Oil Company» (N.J.) per la ricostruzione delle raffinerie di Bari e di Livorno».

Non sarebbe la prima volta che la «Standard» esercita una pressione per impadronirsi direttamente o indirettamente delle risorse petrolifere italiane.

Tempo fa quel gruppo fece bloccare l'esportazione di macchinario petrolifero, richiesto dall'A.G.I.P. agli U.S.A., motivando il blocco sulla base dell'accordo italo-americano dell'E.R.P., secondo il quale gli aiuti non devono servire alla costituzione ed al rafforzamento di monopoli nei Paesi beneficiari.

Successivamente, allorchè l'A.G.I.P. si rivolse ad una impresa americana specializzata per cederle l'appalto delle perforazioni, la «Standard» principale cliente di tale impresa pose il veto alla combinazione, minacciando di sospendere con essa ogni rapporto di affari.

I «privatisti» dunque non fanno ricorso soltanto ad argomenti ma anche ad atti concreti non disdegnando di porsi contro gli interessi ed anche contro la dignità nazionale.

Sembra a noi che qui insista il più grave pericolo della eventuale concessione di zone di ricerca e di sfruttamento a gruppi privati o stranieri.

Infatti se le fonti di idrocarburi, ed in particolare di metano, si abbandonassero allo sfruttamento privato si potrebbe verificare un arrembaggio rapinatore e distruttore, il gas sarebbe venduto a prezzo disuguale con grave squilibrio fra i vari costi di produzione delle industrie in possesso del metano e di quelle utenti e con squilibrio anche fra le stesse industrie posseditrici del gas (i costi di produzione variano notevolmente da zona a zona); inoltre le fabbriche lontane dai gasodotti, e fra queste tutte le industrie del Mezzogiorno

sarebbero obbligate a continuare ad usare carbone o nafta, senza poter reggere alla accentuata concorrenza delle industrie del Nord. Tutto questo potrebbe verificarsi, ma non è da escludere che questo o quel gruppo sarebbe interessato ad ostacolare la produzione nazionale degli idrocarburi per difendere altre particolari produzioni o per meglio affrontare una determinata congiuntura. Questo pericolo e quindi una costante incertezza sarebbero sempre immanenti sia che le concessioni fossero affidate a gruppi stranieri che a gruppi italiani, la cui soggezione ai primi è già in atto o può verificarsi in qualsiasi momento.

Per questa via l'interesse nazionale non sarebbe in alcun modo tutelato, nè si avrebbe certezza alcuna di una reale intensificazione di ricerche e di coltivazione atte ad alleggerire il pesante mercato del lavoro e a tonificare l'economia del Paese, come è invece necessario e possibile.

La *seconda tesi* si può riassumere nella necessità che lo Stato si riservi i prodotti del sottosuolo italiano, conformemente agli interessi del Paese e al dettato della Costituzione repubblicana, inserito nell'articolo 43 che recita: «Ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo allo Stato ad Enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse nazionale».

Questa esigenza si legittima anche per il fatto che la ricerca degli idrocarburi italiani e la sua prosecuzione sono costate ingenti spese sostenute dalla collettività ed è questa, quindi che sola ha il diritto di recuperare i cospicui investimenti fatti in circa 35 anni e di beneficiare dei profitti e dei vantaggi dell'industria mineraria degli idrocarburi esistenti *in tutto il sottosuolo nazionale*.

Questa tesi sembra largamente sostenuta da esperti, personalità e raggruppamenti delle più varie tendenze, tuttavia taluni vorrebbero limitare l'esclusiva statale alla sola Valle padana, il che sarebbe sommamente erroneo e disdicevole agli interessi nazionali, poichè per

la analogia della struttura geologica è certo che anche altrove si trovano giacimenti di idrocarburi e non si può escludere *a priori* che quei giacimenti inesplorati celino ricchezze ancora maggiori di quelle della Valle padana.

Si impone quindi la nazionalizzazione della ricerca e della coltivazione in tutta l'estensione del territorio nazionale come appunto prevede il progetto di legge che abbiamo l'onore di presentare e infatti perchè il Paese abbia tutte le garanzie, cui legittimamente ha diritto e che da tempo ormai si attende l'enunciazione del principio che le ricchezze del sottosuolo appartengono allo Stato italiano e che devono essere garantite nella proprietà e nello sfruttamento alla collettività italiana, enunciazione indubbiamente puntuale, deve essere tenuta presente fino in fondo, e sviluppata in tutte le sue logiche conseguenze.

Non è quindi sufficiente che lo Stato sia proprietario delle ricchezze del sottosuolo, ma è necessario che tali ricchezze siano poste concretamente, razionalmente ed integralmente al servizio della Nazione.

Questo presupposto non può essere realizzato da un organismo, sia pure statale, il quale, come nel caso dell'A.G.I.P. ha potuto conferire la sua raffineria di Porto Marghera al nuovo complesso I.R.O.M., di cui fa parte per il 49 per cento l'«Anglo Iranian Company», notoriamente controllata dall'Ammiragliato inglese e che, ancora più recentemente, ha costituito una Società anonima (S.T.E.I.), per la costruzione di una centrale termoelettrica a metano, insieme ai gruppi Edison, Falk e Montecatini, accettando una posizione di minoranza e quindi di soggezione ai predetti gruppi privati.

L'Ente Nazionale Idrocarburi Italiani postulato dal nostro progetto di legge intende nazionalizzare l'intero settore, dalla ricerca allo sfruttamento industriale incluso il trasporto dei prodotti mediante gasodotti ed oleodotti.

La esclusiva di cui sopra non può trascurare i complessi industriali privati esistenti, le loro attrezzature, gli studi e gli eventuali risultati delle esplorazioni compiute e quindi necessita la fusione dell'Ente statale e delle imprese private mediante l'avocazione allo Stato di queste ultime, che saranno indennizzate.

Il nostro progetto di legge garantisce la democrazia dell'E.N.I.I., stabilendo che il Consiglio di amministrazione è composto oltre che di un Presidente nominato dal Consiglio dei Ministri, di ventiquattro consiglieri, nominati dal Parlamento, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dalle organizzazioni degli industriali, dal Ministero dell'industria e commercio e dal Consiglio superiore delle ricerche.

Per il migliore funzionamento dell'Ente ed in relazione all'articolo 46 della Costituzione il progetto prevede la istituzione di un Consiglio di gestione con modalità da stabilirsi con accordo aziendale.

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta che noi presentiamo potrà essere non solo discussa, come è ovvio, ma anche modificata a patto che resti integro ed operante il suo principio informatore che è il seguente: «mettere a disposizione della collettività italiana gli idrocarburi che si possono estrarre dal nostro sottosuolo e metterli a disposizione esclusivamente in conformità degli interessi nazionali, *«al più presto, al minor prezzo e nella maggiore quantità possibile»*».

Ci lusinghiamo che di fronte alla grande importanza del problema per la nostra economia nazionale e indipendentemente da ogni formazione ideologica e politica, ognuno saprà superare preconcetti di parte, di tendenza e di gruppo per tenere presenti soltanto ed unicamente gli interessi generali dell'Italia.

Ci lusinghiamo pertanto che il nostro progetto sarà confortato della approvazione del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

*Disciplina della ricerca
e coltivazione degli idrocarburi.*

Art. 1.

Lo Stato si riserva la ricerca e la coltivazione di tutti i giacimenti di idrocarburi esistenti nel sottosuolo nazionale, nonchè il trasporto degli idrocarburi stessi mediante metanodotti e oleodotti.

Pertanto tutte le attuali concessioni e tutti gli attuali permessi di ricerca di idrocarburi esistenti nel sottosuolo nazionale sono revocati.

Art. 2.

Gli impianti e le attrezzature appartenenti alle aziende attualmente concessionarie di ricerche o di coltivazione di giacimenti di idrocarburi sono espropriati a favore dell'Ente nazionale idrocarburi italiani di che ai successivi articoli.

L'espropriazione sarà dichiarata con decreto del Ministero dell'industria e commercio, il quale fisserà l'indennità relativa.

Art. 3.

Contro la determinazione dell'indennità è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente per valore e per territorio.

Art. 4.

Il pagamento dell'indennizzo si effettua mediante rilascio agli aventi diritto di obbligazioni le cui modalità di emissione saranno determinate dal Ministero dell'industria e commercio di concerto col Ministero del tesoro.

Art. 5.

Gli atti di trasferimento dei beni e degli impianti tutti avocati allo Stato, le trascrizioni

e le vulture relative, le quietanze di pagamento ed ogni altro inerente alla avocazione e successione sono esenti dalle tasse di bollo, di registro e sull'entrata.

TITOLO II.

Ente Nazionale Idrocarburi Italiani.

Art. 6.

È istituito l'Ente Nazionale Idrocarburi Italiani cui è affidata la gestione dei servizi di ricerca e coltivazione nonchè trasporto mediante metanodotti e oleodotti degli idrocarburi nazionali. L'Ente ha sede a Roma, è finanziariamente autonomo, di proprietà dello Stato ed a esso sono trasferiti il patrimonio delle imprese nonchè la proprietà degli impianti che vengano eventualmente avocati allo Stato. L'avocazione si estende all'insieme del patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonchè alla pertinenze, attrezzature, materiali e quanto altro serve all'esercizio degli impianti, comprese le somme di denaro destinate o a disposizione dell'esercizio degli impianti stessi ed i crediti. Il personale occupato nelle aziende avocate sarà assorbito dall'Ente Nazionale Idrocarburi Italiani. Le opere necessarie all'attuazione dei compiti affidati all'Ente sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi della legge 21 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni.

Art. 7.

L'Azienda Generale Italiana Petroli, settore ricerche, l'Ente Nazionale Metano e la Società Nazionale Metanodotti vengono assorbiti dall'E.N.I.I. Entro un anno la loro consistenza patrimoniale e finanziaria sarà trasferita all'Ente Nazionale Idrocarburi Italiani.

Art. 8.

L'Ente Nazionale Idrocarburi Italiani è retto da un Consiglio di amministrazione composto da un Presidente nominato dal Consiglio dei Ministri e da ventiquattro consiglieri scelti tra tecnici ed esperti nominati come segue:

a) sei dal Parlamento, tre per ciascuna Camera;

- b) otto dalle organizzazioni dei lavoratori, tre dei quali dalle organizzazioni del settore;
- c) tre dalle organizzazioni degli industriali del settore;
- d) uno dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- e) sei dal Ministro industria e commercio.

Art. 9.

In seno all'Ente Nazionale Idrocarburi Italiani è istituito il Consiglio di gestione, con modalità che saranno stabilite con accordo aziendale in attesa che un'apposita legge concreti il principio affermato dall'articolo 46 della Costituzione.

Art. 10.

L'amministrazione dell'E.N.I.I. è controllata da un collegio di sette sindaci con altrettanti supplenti, tre dei quali nominati tra parlamentari, due dal Ministro dell'Industria e commercio di concerto col Ministro del tesoro e due dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 11.

Il fondo di dotazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi Italiani è costituito dai diritti e dai beni mobili ed immobili trasferiti all'Ente a norma dell'articolo 11 nonché da un fondo liquido di lire 30 miliardi che lo Stato conferirà all'Ente all'atto della sua costituzione.

Art. 12.

Agli effetti dell'articolo 81, comma IV della Costituzione alla copertura della spesa prevista nella presente legge si fa luogo con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate.

I fondi per l'erogazione della spesa suddetta saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 13.

Gli utili netti annuali risultanti dal conto profitti e perdite saranno ripartiti come segue:

- a) il 7 per cento al Tesoro dello Stato;
- b) il 15 per cento per l'incoraggiamento delle ricerche scientifiche del settore;
- c) il 15 per cento al fondo riserva.

Art. 14.

Le Amministrazioni comunali nei cui territori l'Ente procede alla coltivazione di giacimenti di idrocarburi, hanno diritto di acquistare a prezzo di costo un'aliquota della produzione locale non superiore al 5 per cento o ad avere in cessione gratuita un'aliquota dell'1 per cento.

Art. 15.

Chiunque, al fine di eludere le disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 11 della legge, ne ostacoli l'applicazione o asporti, alieni o comunque sottragga beni soggetti alla avocazione, sottragga o alteri documenti relativi al medesimo o alla gestione è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, alla reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 1.000.000. a 20.000.000.

La pena è aumentata se il fatto è commesso mediante danneggiamento ed è raddoppiata se il danno è irreparabile ovvero il fatto è commesso mediante distruzione.

Art. 16.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni contenute nella legge mineraria 29 luglio 1927.